



COMUNE MENDICINO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

(Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. ____ del _____)



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Disposizioni Preliminari

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 – Interpretazione del regolamento
- Art. 4 – Durata in carica
- Art. 5 – Sede delle adunanze

CAPO II – Inseediamento e adempimenti del Consiglio

- Art. 6 - La prima seduta del Consiglio Comunale

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – Il Presidente ed il Vice Presidente

- Art. 7 – Elezioni del Presidente e del Vice Presidente
- Art. 8 – Il mandato del Presidente e del Vice Presidente
- Art. 9 – La revoca del Presidente e del Vice Presidente
- Art.10 – Compiti e poteri del Presidente e del Vicepresidente
- Art.11 – Ufficio di Presidenza

CAPO II – I Consiglieri Comunali

- Art.12 – Riserva di legge
- Art.13 – Decadenza dalla carica
- Art.14 – Diritto di iniziativa-proposta deliberazione-emendamenti
- Art.15 – Interrogazioni
- Art.16 – Interrogazioni con dibattito (interpellanza)
- Art.17 – Mozioni
- Art.18 – Ordini del giorno
- Art.19 – Diritto di formazione e di informazione
- Art.20 – Doveri dei consiglieri
- Art.21 – Decadenza per assenza dalla carica
- Art.22 – Procedura decadenza per assenza
- Art.23 – Astensione obbligatoria e facoltativa

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 24 - Costituzione e Composizione
- Art. 25 - Presidenti di Gruppo Consiliare
- Art. 26 - Conferenza dei Capigruppo

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 27 – Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 28 – Costituzione delle Commissioni Consiliari
- Art. 29 –Funzionamento delle sedute delle Commissioni Consiliari
- Art. 30 - Presidenza e Vicepresidenza



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

- Art. 31 – Commissioni Congiunte
- Art. 32 – Commissioni Consiliari Temporanee
- Art. 33 – Commissioni di indagine
- Art. 34 – Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia.
- Art. 35 – Commissioni Speciali
- Art. 36 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti

CAPO V - Dotazioni Logistiche e Finanziarie del Consiglio Comunale

- Art. 37 - Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 38 - Risorse finanziarie

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Tipologia delle sedute

- Art. 39 - Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti
- Art. 40 - Sedute pubbliche e segrete
- Art. 41 - Sedute "aperte" e congiunte

CAPO II - Convocazione del Consiglio Comunale

- Art. 42 - Competenza della convocazione
- Art. 43 - Avviso di convocazione – caratteristiche
- Art. 44 - Avviso di convocazione – modalità e termini di consegna

CAPO III - Ordine del Giorno e deposito degli atti

- Art. 45 - Ordine del giorno – predisposizione
- Art. 46 - Deposito degli atti

CAPO IV - Apertura delle sedute

- Art. 47 - Appello e verifica del numero legale
- Art. 48 - Validità delle sedute
- Art. 49 - Designazione degli scrutatori
- Art. 50 - Comportamento del pubblico

CAPO V - Organizzazione delle sedute

- Art. 51 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 52 - Interventi di esterni
- Art. 53 - Segretario delle sedute
- Art. 54 - Verbale delle sedute – redazione e firma
- Art. 55 - Verbale delle sedute – deposito, rettifiche e approvazione

CAPO VI - Comunicazioni, deliberazioni, atti di controllo e di indirizzo, questioni procedurali

- Art. 56 - Comunicazioni
- Art. 57 - Fatto personale
- Art. 58 - Questioni pregiudiziali e questioni sospensive



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

CAPO VII - Discussione

- Art. 59 - Criteri generali
- Art. 60 - Interventi – modalità
- Art. 61 - Interventi – durata

CAPO VIII - Votazioni

- Art. 62- Dichiarazioni di voto
- Art. 63 - Votazioni in forma palese e segreta
- Art. 64 - Ordine delle votazioni

TITOLO IV – ALTRE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Nomine e designazioni

- Art. 65 - Nomine e designazioni di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale
- Art. 66 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio Comunale
- Art. 67 - Disposizioni comuni per le nomine e designazioni di rappresentanti
- Art. 68 - Pari opportunità
- Art. 69 – Onorificenza e benemerenzza

TITOLO V – RIPRESE AUDIOVISIVE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE

- Art. 70 – Diffusione delle sedute del Consiglio Comunale
- Art. 71 – Autorizzazione alle riprese da parte di soggetti terzi
- Art. 72 – Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 73 - Diffusione del Regolamento
- Art. 74 – Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare
- Art. 75 – Norme di rinvio
- Art. 76 - Entrata in vigore



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione della Legge e dello Statuto Comunale.

Art. 2- Finalità

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di governo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
3. Sono organismi del Consiglio Comunale: Il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio, i Consiglieri Comunali, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, I Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capi- Gruppo Consiliari , le Commissioni Consiliari Permanenti, le Commissioni Consiliari Straordinarie, Temporanee e Speciali nonché la Commissione di Controllo e Garanzia.
4. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza della comunità, riconoscendo le assemblee, acquisendo – nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento – i pareri e le proposte provenienti dalle Consulte, dai Comitati e dagli Organismi partecipativi.

Art. 3 - Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale , ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentiti eventualmente i Capigruppo consiliari presenti in aula ed il Segretario Generale.
2. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente demanda la decisione al Consiglio comunale, che si esprime a maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Le eccezioni sull'interpretazione di norme contenute nel Regolamento, sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Segretario Generale per l'istruttoria della pratica e sottopone l'interpretazione individuata, nel piu' breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
5. Se nella conferenza dei Capigruppo l'interpretazione non ottiene il consenso dei 3/5 dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

7. Alla conferenza dei Capigruppo riunitasi per trattare le questioni contenute nel presente articolo il Capogruppo assente puo' essere sostituito da altro Consigliere appartenente al medesimo gruppo.

Art. 4 - Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 5 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la residenza municipale in apposita sala o altra sala di proprietà comunale stabilmente adibita a sede delle adunanze consiliari.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario Generale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, puo' convocare le sedute del Consiglio Comunale in un luogo diverso da quello di cui al comma 1, purchè nel territorio comunale, quando cio' sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato in relazione alla specificità dell'argomento da trattare o da giustificate opportunità.
4. Per motivi eccezionali, diversi da quelli di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, puo' convocare le sedute del Consiglio Comunale anche in piazze pubbliche e/o altri spazi pubblici di idonee dimensioni.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui l'adunanza si tenga in un luogo diverso dalla sede abituale, dovrà essere garantita l'adeguata pubblicità.
6. Nella sala ove si tiene l'adunanza, devono essere esposti la bandiera nazionale, la bandiera europea e il gonfalone del Comune.
7. Per tutto il giorno dell'adunanza e sino al termine dei lavori consiliari, devono essere esposti all'esterno la bandiera nazionale e la bandiera dell'Unione Europea.

CAPO II – Insediamento ed adempimenti del Consiglio

Art.6 - La prima seduta del Consiglio Comunale



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto e si svolge secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto.

Titolo II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 - Elezioni del Presidente e del Vice Presidente

1. A norma del vigente Statuto e fatte salve le disposizioni in esso contenute, il Consiglio, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti e dopo il giuramento del Sindaco, elegge in forma segreta e con votazioni successive e separate il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nella prima votazione. Risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.
3. Il Consiglio Comunale nella stessa seduta dopo la nomina del Presidente del Consiglio Comunale procede, con precedenza su qualsiasi altro argomento e secondo le stesse modalità, di cui ai commi precedenti, all'elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.
4. La deliberazione di nomina del Presidente e del Vice Presidente è immediatamente eseguibile.

Art. 8 - Il mandato del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio.
2. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio procede, con le stesse modalità di cui all'art. 7, alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.
3. L'elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente è posta come primo punto all'ordine del giorno del Consiglio, fatto salvo il caso della prima riunione del Consiglio stesso che è disciplinata dal precedente art. 6.

Art. 9 - La revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati prima della scadenza del mandato, nei casi previsti dallo Statuto, dal Consiglio con il voto, espresso in una votazione a scrutinio segreto, favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
2. La revoca del Presidente e del Vice Presidente deve essere iscritta all'ordine del giorno sulla base di una richiesta adeguatamente motivata che può essere presentata, come da Statuto, da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati o dal Sindaco. Tale riunione deve essere convocata in una data compresa entro 15 giorni successivi alla presentazione della proposta di revoca.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

3. In caso di revoca del Presidente del Consiglio, il Vice Presidente convoca il Consiglio Comunale, dove si procede all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale con le stesse modalità descritte all'art. 7.

Art. 10 - Compiti e poteri del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio svolge i compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, assicura il buon andamento dei lavori e programma il calendario dell'attività consiliare.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, oltre alle funzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto presiede la Conferenza dei Capigruppo, regola i lavori del Consiglio e assume ogni iniziativa di studio e di organizzazione necessari per il migliore funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge, lo Statuto e il Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
4. Il Presidente del Consiglio ha potere di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute Consiliari.
5. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira a criteri di imparzialità ed interviene a difesa delle prerogative e della dignità dell'intero Consiglio Comunale e dei singoli Consiglieri.
6. Il Presidente promuove e cura i rapporti con gli organi istituzionali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio Comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché gli incarichi conferiti dal Presidente. In assenza del Presidente, le relative competenze vengono assunte dal Vice Presidente e, limitatamente alla Presidenza del Consiglio comunale, dal Consigliere Anziano in caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 11 - Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio Comunale, al fine di agevolare l'espletamento delle proprie funzioni e l'organizzazione delle proprie attività e di quelle delle Commissioni Consiliari, può istituire un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Vice Presidente, coadiuvati dai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.
2. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche, sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale e per la partecipazione alle stesse non è prevista l'erogazione ai componenti di gettone di presenza.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione istitutiva dell'Ufficio di Presidenza, la cui durata non può eccedere il mandato del Sindaco, definisce le modalità attraverso le quali assolve alle funzioni di cui al comma

CAPO II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.12 - Riserva di Legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla Legge e dallo Statuto.

Art.13- Decadenza dalla carica

1. Quando successivamente alle elezioni si verifica qualcuna delle condizioni previste dalla parte 1, Titolo III, Capo II del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal medesimo capo II, il Consiglio Comunale, ai sensi della normativa vigente, avvia il procedimento di contestazione teso a consentire all'interessato di rimuovere situazione ostativa all'esercizio del diritto all'elettorato passivo. La mancata rimozione di tale situazione comporta la decadenza dalla carica.
2. L'eventuale elezione del Consigliere che si trova nelle condizioni di incandidabilità è nulla. Il Consiglio Comunale che ha provveduto alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art.14- Diritto di iniziativa-proposta di deliberazione-emendamenti-subemendamenti

1. I Consiglieri Comunali, singolarmente o per gruppi, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto della gestione, i piani ed i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio Comunale dalla Giunta.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere o dai gruppi proponenti, deve essere inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvede ad inoltrarla al Segretario Generale, perché si esprima in merito alla competenza dell'organo deliberante. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di atto deliberativo ovvero riguardi materia non di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dichiara motivatamente, previo parere conforme del Segretario Generale, inammissibile la proposta di deliberazione dandone comunicazione al proponente entro i 15 giorni successivi alla presentazione. Nel caso in cui



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

sussista la competenza consiliare, il Segretario Generale trasmette la proposta di deliberazione al Responsabile del Settore competente per materia per l'espressione del parere previsto dalla legge e anche al Responsabile del Settore finanziario, ai fini della verifica e del conseguente parere, ove comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. La proposta di deliberazione, corredata dell'istruttoria amministrativa, viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, alla Commissione Consiliare permanente competente per materia e, successivamente, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere e/o il gruppo proponente.

3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali modificazioni o soppressioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale. Quando si tratta di proposte di variazione meramente formali, che non incidono su aspetti tecnici e/o contabili delle deliberazioni, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale anche nel corso della seduta del Consiglio. Gli emendamenti di carattere sostanziale che incidono su aspetti tecnici e/o contabili delle deliberazioni e che pertanto comportano la necessità di un'ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e/o contabile devono essere presentati per iscritto al protocollo entro le ore dodici del giorno lavorativo precedente la seduta del Consiglio Comunale; l'ufficio segreteria assicura che gli stessi siano inseriti agli atti del Consiglio Comunale muniti dei pareri previsti dalla legge e, contestualmente, ne informa la Giunta Comunale e il Consigliere o i Consiglieri proponenti. Non possono in ogni caso essere votati emendamenti di carattere sostanziale privi dei necessari pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000.
5. Gli emendamenti possono essere ritirati fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. I consiglieri, inoltre, hanno facoltà di presentare sottoemendamenti, che consistono in proposte di modifica di emendamenti già presentati. In ogni caso, trova per essi applicazione la procedura prevista dal comma 4 del presente articolo. In caso contrario gli stessi non possono essere oggetto di trattazione.
7. I proponenti degli emendamenti e dei sottoemendamenti hanno facoltà di illustrarli.
8. Il Presidente è sempre tenuto ad iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
9. Le proposte di cui al comma 5, concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Sono di norma assegnate all'esame della



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Commissione consiliare competente. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge, in relazione alla natura del provvedimento da adottare, in conformità a quanto disposto nei commi precedenti.

Art.15- Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda, presentata esclusivamente tramite il protocollo generale dell'Ente o tramite PEC, rivolta per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio, sottoscritta dal Consigliere proponente, relativa a materie di competenza del Comune o comunque di interesse o rilievo comunale, al fine di conoscere:
 - se una determinata circostanza sia vera;
 - se alcuna informazione su taluno fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta;
 - se tale informazione sia esatta;
 - se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.
2. Ove un'interrogazione non corrisponda a quanto stabilito al precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco, ciascuno per la propria competenza, può, previo parere conforme del Segretario Generale, motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i quindici giorni successivi alla presentazione.
3. Il Consigliere deve specificare nell'interrogazione se intende ricevere risposta orale in Consiglio Comunale, oppure risposta scritta. In mancanza di tale specifica indicazione si intende che l'interrogazione è a risposta scritta.
4. Ove l'interrogazione sia stata ritenuta ammissibile, se è stata richiesta risposta scritta, la stessa è fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente e comunicata all'interrogante entro il termine ordinario di trenta giorni dalla data di presentazione. E' facoltà dell'interrogante dichiarare per iscritto al Sindaco di ritenersi soddisfatto ovvero di dichiarare i motivi per cui non considera soddisfacente la risposta.
5. Le interrogazioni con risposta orale devono essere iscritte nell'ordine dei lavori della prima seduta utile successiva alla data di presentazione e, comunque, entro il termine ordinario di trenta giorni. Per prima seduta utile deve intendersi quella che consente l'effettuazione della fase istruttoria. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore competente, alla presenza dell'interrogante, all'inizio dell'adunanza, prima dell'appello per la verifica del numero legale. Se l'interrogante non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza in forma scritta, entro il giorno antecedente l'adunanza medesima.
6. Il Consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di quindici minuti, la relativa risposta non deve superare i quindici minuti.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di dieci minuti (art. 61, comma 4).

7. Qualora l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri comunali, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi. Salvo diverso accordo tra gli interroganti si intende che il diritto competa al primo firmatario.
8. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta di un capogruppo o di almeno tre consiglieri decida, laddove verta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale, di trasformare l'interrogazione in interrogazione con dibattito (interpellanza).
9. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre che le interrogazioni che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
10. In caso di decorso del termine ordinario di 30 giorni senza che sia stata fornita risposta, sia nel caso di interrogazione a risposta scritta che nel caso di interrogazione a risposta orale, il Sindaco deve fornire al primo Consiglio Comunale successivo alla scadenza del detto termine all'interrogante motivazione del ritardo e indicazione del presumibile tempo di risposta.
11. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o interpellanze per la stessa seduta. Per i gruppi consiliari formati da più consiglieri, i consiglieri appartenenti a ciascun gruppo non possono presentare, complessivamente, più di tre interpellanze o interrogazioni per la stessa seduta.

Art.16- Interrogazioni con dibattito (interpellanza)

1. L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Sindaco ed alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. L'interpellanza contiene fino ad un massimo di tre quesiti strettamente connessi con l'oggetto dell'interpellanza stessa.
2. L'interpellanza può essere presentata da un Capogruppo o da almeno tre Consiglieri Comunali e deve essere discussa non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
3. Il firmatario, o il primo dei firmatari, ha facoltà di intervenire per illustrare l'interpellanza, alla quale da risposta il Sindaco o l'Assessore. Alla risposta dell'interpellato possono seguire interventi di non più di un Consigliere comunale per Gruppo, prima della dichiarazione finale dell'interpellante. Ciascun intervento non può eccedere la durata di venti minuti (art. 61, comma 5).
4. Il Presidente può, a sua discrezione, disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
5. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, preventivamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

6. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alle interpellanze si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.

Art. 17 – Mozioni

1. La mozione è un atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso:
 - a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta;
 - b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale, ed all'attività svolta dal Comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;
 - c) organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative, e stabilisce impegni per l'azione delle commissioni e della Presidenza;
 - d) disciplina procedure, e stabilisce adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco per iscritto, firmata dal Consigliere comunale proponente. Viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla data di presentazione e, comunque, discussa entro il termine ordinatorio di 30 giorni. La mozione può sempre essere ritirata.
3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che il comma 1 stabilisce per le mozioni, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, oppure se il suo contenuto esuli dalle materie di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale, previo parere conforme del Segretario Generale, può motivatamente dichiarare inammissibile la proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i quindici giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.
4. Il Consiglio Comunale può esaminare una proposta di mozione solo se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso o analogo oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio Comunale nella stessa seduta, e la proposta di mozione di uguale o analogo oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione. Qualora una proposta di mozione, pur avendo lo stesso o analogo oggetto di una deliberazione o di altra mozione, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente del Consiglio Comunale può non porla in votazione iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sottoscritta da 1/5 dei Consiglieri ai sensi di Legge.
6. La discussione di più proposte di mozione sullo stesso o analogo oggetto avviene di regola congiuntamente. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme sulle deliberazioni.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

7. La mozione si conclude con una risoluzione e comporta in ogni caso l'adozione di voto deliberativo. La mozione non può contenere oneri a carico del bilancio dell'Ente. Fino al momento della votazione finale della mozione è consentito ai Consiglieri aggiungere la propria firma.

Art. 18 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta al Presidente del Consiglio e sono trattati, dopo le interrogazioni e le interpellanze e prima delle comunicazioni, comunque non oltre la prima seduta successiva a quella di presentazione, sentito l'Ufficio di Presidenza.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di quindici minuti (art. 61, comma 6). Subito dopo intervengono il Sindaco e un Assessore se demandato per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di quindici minuti (art. 61, comma 6). A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
5. Le interrogazioni e le interpellanze, oltre alle forme di pubblicità stabilite per legge o regolamento, sono pubblicate in apposita Sezione, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale, sul sito WEB istituzionale del Comune unitamente alle rispettive risposte entro il termine di dieci giorni dallo svolgimento della seduta consiliare
6. Le mozioni e gli ordini del giorno, oltre alle forme di pubblicità stabilite per legge o regolamento, sono pubblicate, a cura del predetto Ufficio Segreteria Generale, nella apposita Sezione entro il termine di quindici giorni dalla seduta consiliare nella quale sono stati posti in votazione.

Art.19 Diritto di formazione e di informazione.

1. I Consiglieri comunali, al fine di espletare il proprio mandato elettivo, hanno diritto di partecipare ad eventuali momenti di formazione mediante corsi di aggiornamento, seminari e dotazione di pubblicazioni di particolare interesse per la loro attività consiliare.
2. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
3. Ai Consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza, di uguale importo, per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e ad ogni seduta di Commissione formalmente istituita, anche in forza di legge statale o regionale.
4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

5. I Consiglieri, che, per ragione del loro mandato, sono appositamente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, purché debitamente documentate, nel rispetto della normativa vigente. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. I Consiglieri hanno, altresì, diritto di ottenere dal Segretario Comunale, da dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici e dalla Direzione delle aziende o Enti dipendenti dal Comune, informazioni, consultazione di atti e copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa; il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge. Inoltre, i Consiglieri hanno la facoltà di accedere agli uffici degli Enti.
7. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri Enti, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, comunica a tutti i Consiglieri i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
8. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali di Commissioni Consiliari Permanenti, di verbali delle altre Commissioni istituite, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di decreti dei responsabili degli uffici, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. La richiesta delle copie di atti è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale o l'Ufficio del Consiglio Comunale ed il rilascio avviene, salvi comprovati motivi, entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.
9. L'esercizio dei diritti, di cui al precedente comma 9, è assicurato dall'Ufficio del Consiglio Comunale.
10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non ne consentono il rilascio.
11. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi di legge.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Art. 20 – Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. In caso di assenza, questa deve essere preventivamente comunicata al Presidente del Consiglio o della Commissione, che ne darà atto all'inizio della seduta. In caso di impossibilità alla preventiva comunicazione di assenza, il Consigliere sarà tenuto a fornire giustificazioni al Presidente del Consiglio Comunale o della Commissione alla prima seduta successiva dello stesso Organo. In mancanza di ogni comunicazione, l'assenza sarà ritenuta non giustificata.
3. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.
4. Il Presidente dichiara irricevibili i testi redatti in termini oltraggiosi da parte dei Consiglieri.
5. Il Consigliere comunale che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario perché del fatto sia presa nota a verbale.
6. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale è disciplinata secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie e dalla Legge.

Art. 21 – Decadenza per assenza prolungata.

1. Ciascun Consigliere può comunicare, con lettera motivata diretta al Presidente del Consiglio, di doversi assentare dalla partecipazione ai Consigli Comunali per un certo periodo di tempo, comunque non superiore a due mesi. Il Presidente informa il Consiglio e ne fa prendere atto a verbale dal Segretario, considerando tale assenza giustificata in tutti i Consigli comunali di quel periodo.
2. Tre assenze consecutive alle sedute del Consiglio, comportano l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'articolo seguente.
3. Costituiscono assenze giustificate, per le quali non si procede a decadenza, le seguenti cause: a) le missioni regolarmente autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale per incarico connesso all'esercizio di funzioni istituzionali; b) la partecipazione alle sedute di altri organi collegiali in rappresentanza del Comune di Mendicino e su espressa delega del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale in base alle rispettive competenze; c) la malattia, il lutto familiare e l'astensione obbligatoria per maternità; d) motivi familiari per non più di cinque sedute complessivamente l'anno, elevati ad otto per chi partecipa alla conferenza dei capigruppo.

Art. 22- Procedura decadenza per assenza.

1. Il potere di promuovere la procedura di declaratoria di decadenza del Consigliere per assenza spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco e ad



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

ogni altro Consigliere comunale che ne danno comunicazione in seno al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dall'ultima assenza.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
3. In assenza di comunicazioni del Consigliere relative alle cause giustificative, la pronuncia della decadenza è atto dovuto, ricorrendo la prova delle assenze per intere tre sedute successive.

Art. 23 - Astensione obbligatoria e facoltativa.

1. Il Sindaco e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla Legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche agli Assessori ed al Segretario Generale.
3. La verifica dell'esistenza dell'obbligo di astenersi è lasciata alla valutazione ed alla personale responsabilità del Consigliere.
4. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, qualunque membro del Consiglio può sollevare, in qualunque adunanza, la questione della mancata astensione obbligatoria di un consigliere dalla partecipazione ad una deliberazione
5. Anche se non obbligato ad astenersi, ogni Consigliere può, per motivi personali o politici d'opportunità, dichiarare di astenersi dal partecipare alla votazione di una o più deliberazioni, restando nel numero dei presenti a meno che non si allontani dall'aula.
6. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO III - I Gruppi Consiliari

Art. 24 - Costituzione e composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
2. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Presidente del nuovo gruppo.
3. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
4. Le dichiarazioni di costituzione di ogni gruppo consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai consiglieri che lo compongono.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, ove non intendano costituire un nuovo gruppo, possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Presidente del Gruppo



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Consiliare. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

6. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo.
7. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, un gruppo consiliare può cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da quei consiglieri del gruppo che intendono mutare la denominazione medesima, nel caso di modifica, attuata in sede congressuale, dalla formazione politica di riferimento. La denominazione deve coincidere con il nome della nuova formazione politica costituita. In tal caso, i consiglieri che non hanno sottoscritto la comunicazione possono mantenere la denominazione originaria del gruppo, ovvero assumerne una ulteriore.
8. Un gruppo consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal gruppo stesso di uno o più consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo. I consiglieri esclusi comunicano al Presidente, entro i dieci giorni successivi, la costituzione di un nuovo gruppo consiliare, o l'adesione ad altro gruppo esistente, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma 4.
9. L'attività dei Gruppi Consiliari è assicurata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Il responsabile di questa struttura dovrà periodicamente riferire al Presidente del Consiglio sul funzionamento di essa, sull'utilizzo del personale, segnalando ogni evenienza o criticità della attività.
10. I Gruppi Consiliari, previa richiesta al Presidente del Consiglio, potranno utilizzare locali in uso al Comune per manifestazioni ed iniziative connesse all'attività istituzionale. La disponibilità sarà assicurata dando precedenza alla priorità temporale della richiesta.

Art. 25 - Presidenti di Gruppo Consiliare

1. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Presidente del Gruppo, salvo i casi in cui il gruppo consiliare è composto da un solo Consigliere, entro cinque giorni precedenti la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio Comunale le variazioni della persona del Presidente del Gruppo.
2. La comunicazione di individuazione del Presidente deve essere sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. In mancanza di tale comunicazione, ovvero in caso di comunicazioni che non rechino il numero di firme necessario, è considerato Presidente del gruppo, agli effetti del presente



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

regolamento, il Consigliere che ha raggiunto la cifra elettorale di voti più alta.

3. Con comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dal Presidente capogruppo uscente o dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo, possono essere rese note le dimissioni o la cessazione dalla carica del capogruppo. La comunicazione del nuovo capogruppo avviene con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. In caso di dimissioni comunicate al Presidente del Consiglio Comunale da un capogruppo, o di sua cessazione dalla carica di consigliere, sino all'elezione del nuovo capogruppo è considerato capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il candidato Sindaco non eletto, se appartenente al gruppo, o il consigliere del gruppo che ha raggiunto la cifra elettorale di voti più alta.
5. Il presente articolo si applica anche al Gruppo Misto.
6. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dall'Ufficio del Consiglio Comunale e/o dall'Ufficio di Segreteria comunale la comunicazione degli atti deliberativi, come dispone la legge vigente.

Art. 26 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Presidenti dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni e concorre a definire la programmazione ed a stabilire quanto altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare Permanente.
2. Il Presidente sottopone al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo, è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, ed è di norma convocata dal Presidente stesso. La Conferenza deve essere inoltre convocata dal Presidente quando lo richiedono almeno due Capigruppo.
4. La convocazione della Conferenza dei Capigruppo deve avvenire, di norma, anche telefonicamente, a mezzo fax o posta elettronica o sms, con 48 ore di anticipo, dalla richiesta o dalla data di convocazione del Consiglio comunale, ovvero in caso di urgenza con sole 24 ore di anticipo.
5. In caso di impossibilità oggettiva, congruamente motivata, derivante dall'urgenza di provvedere, non si procederà alla convocazione di cui al comma precedente.
6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano temporaneamente impossibilitati ad intervenire di persona.
8. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del funzionario responsabile dell'Ufficio



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento, di un suo delegato.

CAPO IV - Commissioni Consiliari

Art. 27 – Commissioni consiliari permanenti

1. Fermo restando quanto disposto dallo Statuto, il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti all'inizio di ogni mandato amministrativo in riferimento alle materie ed alle aree di intervento del Comune. In particolare sono costituite le seguenti Commissioni:
 - I.** Commissione per gli affari generali ed istituzionali (affari e riforme istituzionali, organizzazione e risorse umane, bilancio e finanze);
 - II.** Commissione per le politiche culturali e socio sanitarie (pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero, problematiche giovanili, politiche per la salute e per il benessere, politiche sociali e assistenziali, rapporti con il volontariato e politiche giovanili, politiche culturali per immigrazione e integrazione);
 - III.** Commissione per le politiche del territorio e degli interventi tecnici (urbanistica, ambiente, lavori pubblici e viabilità, patrimonio, mobilità, protezione civile, politiche energetiche, agricoltura, interventi economici, attività produttive, sicurezza e legalità, rapporti con le Frazioni).
2. Ciascuna Commissione consiliare è composta dai rappresentanti di ogni Gruppo Consiliare; nel caso di Gruppi Consiliari composti da più Consiglieri, in ciascuna Commissione il Gruppo sarà rappresentato da un numero di Commissari pari ad $1/3$ dei componenti del gruppo stesso, arrotondato aritmeticamente per eccesso, qualora la cifra decimale sia superiore a 0,50.
3. In ogni caso, ove si tratti di gruppo costituito da un solo componente viene garantita la presenza di un rappresentante.
4. Con le stesse modalità, per ogni membro effettivo della Commissione, viene nominato un membro supplente, ad eccezione dei gruppi composti da un solo membro che non hanno possibilità di nominare al proprio interno un componente supplente. I medesimi, previo accordo tra i gruppi, possono farsi sostituire da un consigliere appartenente ad un diverso gruppo all'interno del medesimo schieramento (di maggioranza o minoranza).
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Presidente di Gruppo Consiliare, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione con deliberazione per la quale deve essere richiesta l'immediata eseguibilità.
6. Alle sedute delle Commissioni partecipano, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, i componenti esterni indicati dallo Statuto. Il loro numero non viene conteggiato ai fini del raggiungimento del numero legale.
7. Ai fini del numero legale, per la validità delle riunioni e delle votazioni, ogni Consigliere, nella Commissione consiliare di cui fa parte, è rappresentativo



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

di un numero di Consiglieri e di voti pari al numero dei componenti del proprio Gruppo diviso per il numero dei Consiglieri del Gruppo che fanno parte della Commissione.

8. Nei casi di convocazione congiunta di più Commissioni Consiliari ogni Consigliere è rappresentativo di un numero di Consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio Gruppo consiliare diviso per il numero dei Consiglieri del Gruppo che fanno parte delle Commissioni convocate.
9. In caso d'assenza del Commissario partecipa alle sedute il componente supplente.
10. Quando è trattato un argomento nel quale si trovi personalmente interessato qualcuno dei membri della Commissione, questi, se presente, non potrà assistere all'esame dell'argomento ed alla votazione.

Art. 28 – Costituzione delle Commissioni Consiliari

1. Entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, i Capigruppo trasmettono al Presidente del Consiglio Comunale i nominativi dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari nel numero spettante in base all'articolo precedente, per il successivo adempimento deliberativo in Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni consiliari restano in carica e vengono rinnovate con la stessa cadenza del Consiglio Comunale.
3. E' data facoltà ai Gruppi di sostituire i propri rappresentanti.
4. In sede di prima applicazione, il termine di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 29 – Funzionamento delle sedute delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono validamente costituite se interviene un numero di commissari rappresentativi di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Le proposte sottoposte a votazione della Commissione si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei 2/3, arrotondati all'unità superiore in caso di numero decimale, dei voti validi calcolati con il criterio del voto plurimo e senza computare gli astenuti.
3. Le Commissioni consiliari, con riferimento alle materie ed aree di intervento di competenza di cui all'art. 26 del presente Regolamento:
 - a) coadiuvano il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività consultiva, redigente, istruttoria e referente in ordine agli atti generali e alle materie di competenza del Consiglio. In particolare:
 - b) esprimono, di norma, pareri su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, ma comunque obbligatori in riferimento alle seguenti materie:
 - statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del TUEL;
 - programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.
- 4. Qualora una proposta di deliberazione venga unanimemente condivisa in Commissione Consiliare, nella successiva seduta di Consiglio Comunale il Presidente della Commissione o il Presidente del Consiglio Comunale, se delegati dalla Commissione stessa, fanno un unico intervento di presentazione per poi passare alla votazione.
- 5. Qualora nel caso di cui al comma precedente siano assenti uno o più Gruppi, nel corso della successiva seduta di Consiglio Comunale i Capigruppo dei Gruppi assenti hanno diritto di chiedere che il dibattito abbia luogo.
- 6. La relativa convocazione è pubblicata all'albo pretorio on-line. Gli avvisi di convocazione delle Commissioni Consiliari devono essere consegnati almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- 7. Il Presidente di ogni Commissione consiliare organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed individua un componente della commissione che rediga un verbale sommario delle adunanze.

Art. 30– Presidenza e Vice Presidenza

1. Il Presidente di ciascuna Commissione Consiliare Permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, dove ogni commissario può esprimere un'unica preferenza.
2. In caso di parità di voti, viene eletto il Consigliere più anziano di età. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione consiliare.
3. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina della Commissione stessa.
4. La Commissione può eleggere un Vice Presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ove eletto, ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età. Il Vice Presidente della Commissione collabora, inoltre, con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione ed in particolare alla formazione dell'ordine del giorno.
5. Entro cinque giorni dall'adozione del relativo provvedimento il Presidente del Consiglio rende note le nomine predette al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta, all'organo di revisione economico-finanziaria.
6. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Il Presidente



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene contatti con gli altri Presidenti di Commissione, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione, a maggioranza dei voti dei componenti.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta da parte di un 1/3 dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art.31– Commissioni congiunte

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o dell'Assessore o di almeno un terzo dei componenti delle Commissioni interessate computati ai sensi del successivo comma 2, può assegnare una proposta di deliberazione all'esame congiunto di più di una commissione consiliare permanente, dichiarando a quale presidente compete la convocazione e la presidenza dei lavori.
2. Nei casi di riunioni congiunte di più commissioni consiliari permanenti, fatto salvo quanto già stabilito ove compatibile, ogni consigliere è rappresentativo di un numero di consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio gruppo consiliare diviso per il numero di consiglieri del gruppo presenti, che fanno parte delle commissioni convocate. Tale metodo è applicato per determinare il numero legale e l'esito delle votazioni.

Art. 32– Commissioni consiliari temporanee

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni consiliari temporanee di studio su materie di interesse del Comune. Tali Commissioni sono elette dal Consiglio Comunale nel suo seno.
2. Nell'atto di istituzione sono definiti i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale che costituisce la Commissione consiliare temporanea ne stabilisce altresì i poteri, determina l'oggetto dello studio ed il termine, a pena di decadenza automatica, entro il quale deve compiersi e deve essere presentata la relazione conclusiva, che viene sottoposta all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito presso la Segreteria.
4. E' in facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.

Art. 33– Commissioni d'Indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuata dall'organo di Revisione o del Responsabile prevenzione



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Corruzione, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 44 del T.U. 267/2000. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce la composizione, le modalità di funzionamento, l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ne elegge il Presidente.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del suo Presidente i responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'indagine od alla stessa connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco e dei membri del Consiglio Comunale e della Giunta, dell'Organo di Revisione economico-finanziario, del Segretario Comunale, anche nella veste di Responsabile di prevenzione della Corruzione, e dei responsabili di settore, nonché dei loro dipendenti e dei rappresentanti del Comune in altri enti o Organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione dell'adunanza e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. Qualora nello svolgimento dei lavori emergano fatti che possano costituire reato o fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale, la Commissione procede a segnalarlo all'autorità competente.
6. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta o ad esso connessi, fatto salvo il diritto individuale del Consigliere espresso dall'art. 43 del D.L. 267/2000. Solo nel caso di atti di natura riservata, verrà depositata presso la sede comunale copia degli stessi atti in un unico esemplare, in visione esclusivamente dei membri della Commissione.
7. Nel caso in cui è pendente un'indagine penale attinente all'ambito della Commissione, nel caso di formale richiesta dell'Autorità Giudiziaria al Comune di acquisire i verbali od il materiale documentario in disponibilità della Commissione, gli Uffici renderanno immediatamente disponibile quanto richiesto all'Autorità Giudiziaria e ne informeranno senza ritardo il Presidente.
8. I lavori della Commissione sono oggetto di verbalizzazione. I relativi verbali, sottoscritti dal Presidente della Commissione sono depositati agli atti presso la Segreteria comunale ai sensi del successivo comma 12.
9. Nella relazione al Consiglio Comunale la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.
10. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso,



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo competente dovrà adottare entro il termine stabilito.

11. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'Ente.
12. E' in facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.

Art. 34- Commissione Consiliare Permanente di controllo e garanzia

1. E' istituita, a maggioranza assoluta dei componenti, la Commissione Consiliare Permanente di controllo e garanzia; essa è composta da un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare ed è presieduta da un Consigliere appartenente ai Gruppi Consiliari di opposizione.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dei componenti la Commissione, su designazione dei gruppi di opposizione. Il nominativo designato viene comunicato al Presidente del Consiglio Comunale all'inizio dei lavori della prima seduta della Commissione.
3. La Commissione esercita funzioni di controllo sull'attuazione dei programmi e sul rispetto, da parte dei soggetti e organi che vi sono tenuti, degli indirizzi impartiti dal Consiglio. In particolare, il Presidente della Commissione attiva strumenti di verifica sull'iter procedimentale, sull'attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio e che ricadono nell'ambito dell'attività della Commissione stessa, nonché sul rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento del sindacato ispettivo dei Consiglieri.
4. La Commissione esercita inoltre funzioni di controllo sugli atti di aziende ed enti dipendenti dal Comune, avendo cura di stabilire con essi periodici e continui momenti di confronto. A tal fine questi inviano i propri bilanci economici e finanziari e gli altri atti eventualmente richiesti dalla Commissione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività.

Art. 35 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio può costituire Commissioni speciali per la trattazione di particolari argomenti, quando ne faccia richiesta il Sindaco o almeno un quarto dei Consiglieri. La deliberazione consiliare istitutiva indica il numero dei componenti della Commissione Speciale ed il termine entro il quale la Commissione dovrà concludere i propri lavori. Tale termine può essere prorogato, per non più di una volta su richiesta motivata del Presidente della Commissione Speciale.
2. La Commissione è costituita con Decreto del Presidente del Consiglio su conforme designazione dei Capigruppo Consiliari; tali designazioni dovranno pervenire al Presidente entro il termine di 10 gg. dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente potrà procedere alla nomina della Commissione



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

qualora siano pervenuti i nominativi di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati alla Commissione.

3. Per il funzionamento delle Commissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni Consiliari.
4. Le funzioni di segreteria delle Commissioni Speciali sono assicurate da dipendenti del Settore Affari Istituzionali; la nomina del segretario delle Commissioni è di competenza del Presidente.

Art. 36 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, è organismo del Consiglio Comunale ed è costituita dai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e dall'Ufficio del Consiglio Comunale.
2. E' normalmente convocata su richiesta di almeno un Presidente di Commissione.
3. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti svolge le funzioni di
 - coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari Permanenti per l'espressione dei pareri di competenza;
 - coordinamento delle attività finalizzate alla consultazione degli organismi esterni.

CAPO V - Dotazioni Logistiche e Finanziarie del Consiglio Comunale

Art. 37 - Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale che organizza e svolge attività di segreteria e supporto al Presidente del Consiglio Comunale, alle Commissioni, ai Gruppi Consiliari, agli organismi di partecipazione.
2. L'Ufficio del Consiglio Comunale, in collaborazione con i diversi uffici del Comune, cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio Comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente e delle Commissioni Consiliari. Assiste la Presidenza del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale.
3. L'Ufficio del Consiglio Comunale è dotato degli strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi Consiliari e alla comunicazione con i cittadini mediante il sito ufficiale del Comune.
4. Qualora per esigenze funzionali collaborino al supporto dell'attività del Consiglio altri dipendenti comunali o strutture organizzative, essi, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio Comunale.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

5. All'Ufficio del Consiglio ed ai Gruppi Consiliari sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Art. 38 - Risorse finanziarie

1. Il bilancio comunale garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal responsabile dell'Ufficio del Consiglio Comunale nei limiti delle risorse assegnate.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, provvede a richiedere al Sindaco l'iscrizione nel Bilancio di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.
4. Le rendicontazioni vanno fatte secondo le modalità previste secondo le norme previste dal Regolamento di Economato.
5. Le tipologie di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari sono le seguenti:
 - spese postali, telefoniche, di cancelleria e riproduzione di documenti per la diffusione nella società civile della conoscenza dell'attività dei gruppi;
 - spese di aggiornamento, studio e documentazione, acquisti di libri e riviste che rivestano per il gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
 - spese per strumentazioni informatiche, tecnologiche ed arredi;
 - spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alla finalità dell'Ente (organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali), manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali;
 - spese per la stampa di manifesti ed inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, compensi a relatori, incarichi ad esperti.
6. I beni acquistati debbono essere inventariati in quanto di proprietà dell'Amministrazione Comunale e lasciati nella disponibilità del Gruppo Consiliare che ha provveduto all'acquisto.
7. In ogni caso, dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente in ordine alle singole tipologie di spesa.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

CAPO I - Tipologia delle sedute

Art. 39 - Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché in adunanza straordinaria nei casi previsti dal presente regolamento.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

2. Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: approvazione del bilancio preventivo ed approvazione del rendiconto della gestione, nonché salvaguardia degli equilibri di bilancio. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Essi debbono essere indicati nell'avviso di convocazione e specificati nella proposta di deliberazione inserita nell'O.D.G..

Art. 40 - Sedute pubbliche e segrete

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito ai commi successivi.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono esaminati fatti o discussi argomenti che comportino valutazioni delle capacità anche professionali, oppure delle qualità morali di persone, oppure laddove sia necessario tutelare la riservatezza di gruppi od imprese, salvo i casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato politico-amministrativo di un componente il Consiglio, o di un assessore..
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità e capacità professionali di persone, o su argomenti riservati di gruppi od imprese, il Presidente interrompe il dibattito, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata anche di un solo Consigliere può deliberare, a maggioranza di voti dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula e che vengano interrotte le riprese audio/video.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'Ufficio del Consiglio Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.
6. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, a cura del Segretario Generale, limitato all'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle deliberazioni adottate.

Art. 41 - Sedute "aperte" e congiunte

1. Quando particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricorrendo i presupposti indicati al primo comma, con la medesima procedura, parimenti ivi prevista, può, altresì, convocare l'adunanza congiunta del Consiglio Comunale con altri Consigli comunali e/o Provinciali.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

3. Le adunanze previste ai commi precedenti hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, economiche, sportive, culturali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti rappresentate.
5. Durante le adunanze "aperte" e congiunte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO II - Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 42 - Competenza della convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente, escluso l'adunanza di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente.
3. La convocazione del Consiglio Comunale per la prima adunanza dopo le elezioni è disposta dal Sindaco.

Art. 43 - Avviso di convocazione – caratteristiche

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avviso, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza, con indicazione, in quest'ultimo caso, dei motivi dell'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.
5. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale. La seduta che segue ad una prima iniziata con numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare. Ciò anche quando la seduta era stata preventivamente convocata in prima convocazione. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi nei termini e nei



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

modi indicati nei commi precedenti del presente regolamento. Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti nella precedente, almeno ventiquattro ore prima. Qualora vengano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

6. L'ordine del giorno e dei lavori di ciascuna seduta è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza, all'Albo Pretorio on-line, nello stesso giorno di quello stabilito per la consegna; è inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Mendicino.
7. Ogni seduta del Consiglio è inoltre resa pubblica per la cittadinanza, attraverso l'affissione ben visibile, nei luoghi preposti nel territorio, di manifesti del formato minimo di 70 x 100 cm. Essi devono specificare data, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, nonché quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo.
8. Resta facoltà del Presidente del Consiglio disporre la comunicazione dell'avviso di convocazione agli organi di stampa.

Art. 44 - Avviso di convocazione – modalità e termini di consegna

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale o di altro incaricato del Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
2. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del consegnatario. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

5. In alternativa alle modalità di cui al comma 1 e 4, la convocazione avviene a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta, ovvero assegnato eventualmente dall'Amministrazione a tutti i consiglieri che dichiarino di possedere adeguata strumentazione informatica. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica certificata. La Conferenza dei Capigruppo può disporre che tale modalità sia integrata da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute, come l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei consiglieri ovvero l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC.
6. In caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona idonea a ricevere l'avviso, lo stesso verrà inoltrato, nei casi di cui al comma 1, mediante telegramma.
7. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
8. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
9. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione.
10. Nei termini di cui ai precedenti commi sono esclusi i giorni della consegna e quello in cui ha luogo la seduta, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 9. Il termine di cui al comma 9 è però calcolato escludendo dal computo i giorni festivi da calendario.
11. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
12. L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione, per cause non dipendenti dal soggetto cui compete la convocazione stessa, ovvero dagli uffici preposti al recapito, è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
13. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, l'avviso di convocazione è inoltrato al Segretario comunale, al Revisore unico dei Conti e al locale Comando della Stazione dei Carabinieri.

CAPO III - Ordine del Giorno e deposito degli atti

Art. 45 - Ordine del giorno – predisposizione

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

2. Salvo l'obbligo di inserire le proposte di argomenti richieste dai soggetti aventi diritto di iniziativa, spetta al Presidente del Consiglio Comunale formulare l'ordine del giorno, rettificarlo od integrarlo.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 37, comma 3. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 46 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei quattro giorni precedenti, se trattasi di adunanza ordinaria, ovvero nei due giorni precedenti se trattasi di adunanza straordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Ove sia attiva la casella di posta elettronica certificata (PEC) e, in alternativa, tramite e mail, le sole proposte di deliberazione, potranno essere inviate ai singoli Consiglieri che ne facciano esplicita richiesta, nei medesimi termini di cui al comma 1, con tale modalità telematica.
3. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta ad approvazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri e, ove occorra, dell'attestazione di copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
4. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

CAPO IV - Apertura delle sedute

Art. 47 - Appello e verifica del numero legale

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
2. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal successivo articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei presenti è rimasto inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. Conclusa la discussione di un argomento e prima della votazione, ciascun Consigliere comunale ha diritto di chiedere al Presidente del Consiglio la verifica del numero legale. Ove sia constatata la mancanza di detto numero, si applica la procedura prevista al precedente comma 3.

Art. 48 - Validità delle sedute

1. Le sedute di prima convocazione del Consiglio Comunale sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo i casi nei quali la legge o il presente regolamento richiedano una presenza qualificata.
2. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, arrotondato all'unità superiore, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado versano in una situazione di conflitto di interessi. In tal caso devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed uscire dall'aula.

Art. 49 - Designazione degli scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre scrutatori, scegliendoli fra i Consiglieri presenti. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri scrutatori, qualora si assentino, momentaneamente o definitivamente, dall'aula, devono comunicarlo al Presidente del Consiglio Comunale affinché egli possa procedere alla loro sostituzione, ove necessaria.

Art. 50 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione d'assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene recato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a continuare, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza dandone incarico alla Polizia Municipale.

CAPO V - Organizzazione delle sedute

Art. 51 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato solo per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei Consiglieri si opponga; nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.
3. Salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, le sedute del Consiglio si aprono di norma con l'approvazione dei verbali delle precedenti sedute.

Art. 52 - Interventi di esterni

1. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala gli eventuali Assessori non Consiglieri e/o i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e chiarimenti.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, professionisti incaricati dall'Amministrazione e/o i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società e istituzioni partecipate dal Comune per fornire informazioni e chiarimenti.
3. Il Revisore Unico dei Conti può essere invitato alle sedute del Consiglio non solo per illustrare relazioni e documenti relativi al Bilancio di Previsione ed al rendiconto di gestione, ma a relazionare su qualsiasi altra proposta in relazione alla quale lo stesso è chiamato ad esercitare le sue funzioni.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Art. 53 - Segretario delle sedute

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale sono svolte dal Segretario Generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario Generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un dipendente designato dal Segretario Generale e facente parte dell'Ufficio del Consiglio Comunale.
2. I compiti del Segretario del Consiglio Comunale sono:
 - a) effettuare l'appello nominale all'inizio della seduta, ovvero, nel corso della stessa, quando si verificano i casi contemplati dal presente regolamento;
 - b) fornire assistenza giuridico-amministrativa;
 - c) verificare l'esito delle votazioni;
 - d) curare la verbalizzazione delle sedute;
 - e) su esplicito invito del Presidente del Consiglio, fornire chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione;

Art. 54 - Verbale delle sedute – redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
2. Il Segretario Generale o, sotto la sua responsabilità, il Vice Segretario cura la verbalizzazione delle sedute, a mezzo di funzionari da lui designati.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in maniera sintetica, in modo che si desumano con sufficiente chiarezza i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio o allo stesso, ove di breve durata, se ne detti il contenuto.
5. Il dibattito consiliare delle adunanze è di norma integralmente registrato su supporto video, audio, magnetico e digitale che viene conservato presso l'Ufficio del Consiglio Comunale. In ogni caso, il verbale è quello redatto ai sensi dei commi precedenti.
6. Eventuali ingiurie, minacce o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene oggetto delle stesse ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale.
7. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere rettificazioni che dovessero risultare necessarie. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

8. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere solo l'ordine degli interventi succedutisi e l'esito finale delle discussioni.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario verbalizzante.

Art. 55 - Verbale delle sedute – deposito, rettifiche e approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri entro dieci giorni liberi dalla data di svolgimento del Consiglio comunale cui lo stesso di riferisce e contestualmente pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente.
2. Ove nei successivi dieci giorni liberi non vengano depositate richieste di rettifica o osservazioni, lo stesso si intende approvato all'unanimità e non viene sottoposto all'esame del Consiglio comunale.
3. Ove invece siano state proposte rettifiche ed integrazioni, il verbale viene sottoposto all'esame del Consiglio comunale, di norma nella prima seduta successiva a quella cui lo stesso di riferisce.
4. Il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale, su richiesta del Consigliere comunale che ha richiesto modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica ed integrazioni non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica e questa si intende approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione, a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.
7. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale.
8. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale.

CAPO VI - Comunicazioni, deliberazioni, atti di controllo e di indirizzo, questioni procedurali

Art. 56 - Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e/o il Sindaco o un Assessore, effettuano eventuali comunicazioni su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Il Presidente, deve autorizzare le comunicazioni dei Consiglieri Comunali.
2. I Consiglieri che intendono svolgere comunicazioni al Consiglio, devono presentarne richiesta, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, entro un'ora dall'orario di convocazione della seduta nella quale intendono



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

effettuare la comunicazione, indicandone con precisione l'oggetto; la comunicazione deve avere, a pena di inammissibilità, forma diversa dalle interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno; il Presidente del Consiglio decide sull'opportunità di procedere alla trattazione delle comunicazioni, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art. 57 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, ovvero comportamenti non tenuti.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza dei presenti.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato; successivamente è consentita la replica al Consigliere che ha sollevato il "fatto personale".

Art. 58 - Questioni pregiudiziali e questioni sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima o nel corso della discussione, e in ogni caso prima della votazione, proponendo il ritiro dell'argomento stesso.
2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Deve essere posta prima o nel corso della discussione, e comunque prima della votazione dell'argomento, richiedendo che lo stesso sia rinviato ad altra seduta.
3. Visto il loro carattere incidentale, le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono o di proseguire nella discussione. Sulle relative proposte possono parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – esclusivamente due Consiglieri, uno a favore ed uno contrario. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

CAPO VII - Discussione

Art. 59 - Criteri generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può intervenire una sola volta
3. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore e le contro repliche – queste ultime solo nei casi previsti – dichiara chiusa la discussione.
5. Durante la discussione ciascun gruppo consiliare può avanzare la richiesta di sospensione dei lavori consiliari per consentire allo stesso la valutazione di nuovi elementi sorti durante la discussione stessa.
6. La sospensione non può superare i quindici minuti per ciascun gruppo e per ciascun punto all'ordine del giorno.

Art. 60 - Interventi – modalità

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un componente del Consiglio turba l'ordine della seduta, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso componente del Consiglio Comunale nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
5. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
6. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
7. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
8. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al presente regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso regolamento stabiliti.
9. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il componente del consiglio e, ove lo stesso persista in un intervento non in tema, gli inibisce di continuare a parlare.
10. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Art. 61 - Interventi – durata

1. Coloro che effettuano interventi per questioni procedurali hanno a disposizione un tempo massimo di dieci minuti. Gli interventi per questioni procedurali sono quelli relativi alla rettifica dei verbali, alle proposte di variazione dell'ordine del giorno della seduta, alla proposta di passare a seduta segreta, alla mozione d'ordine, al fatto personale, alla questione pregiudiziale ed alla questione sospensiva.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, in un tempo non superiore a quindici minuti per ogni argomento trattato. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, compreso quello cui appartiene l'autore della comunicazione, per un tempo massimo di cinque minuti.
3. In merito alle proposte di deliberazione, i relatori hanno a disposizione venti minuti per l'illustrazione e quindici minuti per le eventuali repliche. In merito agli interventi, ciascun Consigliere o Assessore ha a disposizione quindici minuti, mentre venti minuti sono concessi al Consigliere che dichiara di parlare a nome del proprio gruppo.
4. L'illustrazione dell'interrogazione e la risposta del Sindaco (o Assessore competente) devono essere contenute, ciascuna, nel tempo massimo di quindici minuti. Al Consigliere interrogante sono concessi dieci minuti per dichiarare e motivare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. L'illustrazione dell'interpellanza e la risposta del Sindaco (o Assessore competente) devono essere contenute nel tempo massimo di venti minuti. Dopo la replica del Sindaco (o Assessore competente) possono intervenire, per il tempo massimo di tre minuti non più di un Consigliere comunale per gruppo, prima della dichiarazione finale dell'interpellante. Anche quest'ultima non può superare il tempo massimo di tre minuti per dichiarare e motivare la sua soddisfazione o insoddisfazione.
6. I proponenti hanno a disposizione quindici minuti per l'illustrazione delle mozioni e degli ordini del giorno. Analogo tempo è concesso a ciascun Consigliere per il suo intervento.
7. L'emendamento e il sotto emendamento viene illustrato dal proponente nel tempo massimo di dieci minuti. Nel dibattito, ove autorizzato, ciascun Consigliere o Assessore può intervenire per un tempo massimo di sette minuti. Infine, il relatore o proponente ha a disposizione cinque minuti per dichiarare se accetta o respinge gli emendamenti e sotto emendamenti presentati.
8. Per le dichiarazioni di voto, i Consiglieri hanno a disposizione cinque minuti che sono elevati a dieci quando viene effettuata un'unica dichiarazione di voto relativa a provvedimenti per i quali il Consiglio abbia scelto di votare per singoli commi, articoli, capitoli o, comunque, parti aggregate del testo.
9. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento posto in discussione, salva autorizzazione del Consiglio, con voto senza discussione.
10. Il Presidente avvisa il Consigliere durante il suo intervento due minuti prima dello scadere dei tempi previsti. Allo scadere del tempo il Consigliere



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

deve concludere il suo intervento. Scaduto il termine, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

11. I termini temporali suddetti sono aumentati a venticinque minuti per le discussioni relative allo Statuto, ai Bilanci di previsione e rendiconto di gestione, agli strumenti urbanistici ed alle sue varianti e per argomenti di particolare importanza su valutazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

CAPO VIII - Votazioni

Art. 62 - Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, per un tempo massimo di due minuti, precisando la loro posizione.
2. Nei casi riguardanti provvedimenti per i quali il Consiglio comunale abbia scelto di votare per singoli commi, articoli, capitoli o, comunque, parti aggregate del testo, viene effettuata un'unica dichiarazione di voto.

Art. 63 - Votazioni in forma palese e segreta

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del presente regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
4. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano, per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
5. Nel caso di voto per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando, prima, a votare coloro che sono favorevoli, dopo, i contrari ed, infine, verifica gli astenuti.
6. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
7. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata esclusivamente a mezzo di schede, recanti il timbro del Comune.
8. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale e con l'ausilio degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

9. La votazione, tranne quella mediante scrutinio segreto, è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
10. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
11. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
12. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, nonché per la dichiarazione di immediata eseguibilità, per la quale è richiesta la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, cioè un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
13. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
14. Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti.
15. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto in altra seduta.
16. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 64 - Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento la votazione avviene, di norma, sull'intera proposta.
2. La votazione può avvenire per singoli commi, articoli, capitoli o, comunque, parti aggregate di un testo quando ciò sia stato richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati; in tali casi, concluse le votazioni per parti separate, si procede alla votazione dell'intera proposta.
3. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) questioni sospensive;
 - b) questioni pregiudiziali;
 - c) sotto emendamenti;
 - d) emendamenti nel seguente ordine; soppressivi, modificativi, aggiuntivi;
 - e) votazioni per singoli commi, articoli, capitoli o, comunque, parti aggregate del testo;
 - f) proposte nel loro testo complessivo.
4. Per i bilanci, nonché per il DUP, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamento, ove presentate dai Consiglieri, corredate dei pareri previsti per legge. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

annuale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

TITOLO IV - Altre attività del Consiglio Comunale

CAPO I - Nomine e designazioni

Art. 65 - Nomine e designazioni di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale

1. In virtù dei poteri attribuitigli dalla legge, il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi che il Consiglio Comunale stabilisce periodicamente. Tali nomine sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 66 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio Comunale

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un rappresentante del Consiglio Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio medesimo.
2. La nomina o la designazione da parte del Consiglio Comunale è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
3. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze; ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome, o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 67 - Disposizioni comuni per le nomine e designazioni di rappresentanti

1. Nei casi di nomine e designazioni dei rappresentanti, sia dell'Amministrazione Comunale che del Consiglio Comunale, richiamati ai precedenti articoli 59 e 60, la nomina o designazione deve essere espressamente prevista anche negli statuti/atti costitutivi/regolamenti degli enti, aziende o istituzioni presso le quali il rappresentante deve espletare il suo incarico.
2. Non costituiscono causa di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi conferiti a Consiglieri Comunali, allorché detti incarichi siano espletati in ragione del mandato elettivo e siano previsti da norme di legge, Statuto o regolamento.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Art. 68 - Pari opportunità

1. Tutte le nomine e le designazioni contemplate nel presente capo devono essere effettuate nel rispetto delle norme sulle pari opportunità.

Art. 69 – Onorificenza e benemerenzza

1. Uno o più consiglieri, secondo le norme di legge e secondo lo statuto, possono proporre il riconoscimento di titoli di onorificenza e benemerenzza a cittadini che abbiano onorato Mendicino. Uno o più consiglieri possono altresì proporre la concessione della cittadinanza onoraria o, comunque, le chiavi della città a persone che si siano distinte nei vari campi economici, sociali, culturali e sportivi e che abbiano un legame di amore e di stima verso Mendicino e la comunità mendicinese.
2. I titoli di onorificenza e di benemerenzza, nonché la concessione della cittadinanza onoraria o le chiavi della città vengono approvati con votazione unanime da parte dei componenti del Consiglio Comunale.

TITOLO V – RIPRESE AUDIOVISIVE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 70 – Diffusione delle sedute di Consiglio Comunale.

1. Il Comune di Mendicino, in attuazione del principio, costituzionalmente rilevante, di trasparenza delle pubbliche funzioni nonché del diritto all'uso delle tecnologie di cittadini ed imprese, riconosce alla diffusione via web e in diretta streaming della registrazione delle sedute del Consiglio Comunale la funzione fondamentale di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente. Le registrazioni delle sedute sono consultabili sul sito web istituzionale sul link appositamente dedicato al Consiglio Comunale entro il termine di cui al successivo art. 77, comma 4.
2. La divulgazione via web e in diretta streaming della registrazione della seduta è esclusa nei casi di adunanze segrete.
3. Al Presidente del Consiglio Comunale, in forza della riconosciuta pertinenza ai poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale, sono attribuite le seguenti competenze:
 - stabilire, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti, quali dichiarazioni, nell'ambito del resoconto del dibattito consiliare, debbano essere escluse dalla divulgazione via web e in diretta streaming per esigenze di tutela delle persone fisiche, giuridiche, enti od associazioni, identificati o identificabili con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati;
 - disporre che non si faccia luogo alla successiva divulgazione via web e in diretta streaming della registrazione per conclamati motivi, con il consenso a maggioranza dei Consiglieri comunali presenti alla seduta;
 - ordinare la sospensione o l'annullamento della registrazione in caso di disordini in aula;
 - vigilare sul rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento.
4. I Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003, il



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

loro assenso alla registrazione audio e divulgazione del proprio intervento durante le sedute consiliari.

5. L'assenso di cui al comma precedente ha validità in ordine a tutte le sedute del Consiglio Comunale dalla data di acquisizione al protocollo dell'ente, fatta salva espressa e successiva revoca.
6. Ciascun Consigliere comunale ha, altresì, il diritto di manifestare il proprio dissenso alla divulgazione via web e in diretta streaming della registrazione del proprio intervento. In tal caso ne dovrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale, per iscritto, l'oscuramento, motivando la propria istanza. Il Presidente del Consiglio Comunale, preso atto della richiesta pervenuta, darà indicazione agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale della registrazione della seduta consiliare senza l'intervento e/o la dichiarazione del consigliere.
7. La richiesta di cui al comma 6 del presente articolo può essere effettuata anche successivamente alla divulgazione via web.
8. Nel caso in cui il dibattito consiliare o singole dichiarazioni involgano dati qualificati come "personali" dal D.lgs. n. 196/2003, il Presidente del Consiglio Comunale valuterà se la finalità di trasparenza e di comunicazione possa essere perseguita senza divulgare i suddetti dati, oppure limitando al massimo il trattamento degli stessi (art. 3 del D.lgs. n. 196/2003). Ove la suddetta valutazione porti a constatare che le registrazioni delle discussioni consiliari debbano essere diffuse integralmente, sarà necessario rispettare il principio di proporzionalità in base al quale i dati trattati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita (art. 11, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 196/2003).
9. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.lgs. n. 196/2003, per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati riconducibili a tale definizione, la divulgazione via web e in diretta streaming è ammessa solo se:
 - realmente indispensabile (artt. 3, 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9, del D.lgs. n. 196/2003), rispetto alla finalità di pubblicità dell'attività istituzionale che si vuole perseguire;
 - è conforme a quanto stabilito dal Garante per la privacy;
 - La relativa determinazione è assunta dal Presidente del Consiglio Comunale.
10. In ogni caso è fatto divieto di divulgare i dati che attengono lo stato di salute.
11. Il comma 10 del presente articolo si applica anche alla divulgazione via web e in diretta streaming delle registrazioni delle discussioni consiliari, ogni qualvolta queste hanno ad oggetto dati qualificati come "giudiziari" ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
12. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate nella registrazione delle discussioni consiliari divulgate via web.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

13. Ciascun Consigliere comunale e Amministratore è individualmente responsabile per le opinioni e affermazioni espresse durante le sedute del Consiglio Comunale e divulgate attraverso Internet.
14. Per quanto non espressamente disciplinato nell'articolo, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
15. Sono consentite le registrazioni delle sedute effettuate con mezzi audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune.

Art.71 – Autorizzazione alle riprese da parte di soggetti terzi

1. Oltre alle riprese e alle diffusioni delle riprese effettuate dal Comune, potranno essere appositamente autorizzati, solo in casi straordinari, (non rientranti nell'ordinaria attività Amministrativa del Comune) dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, soggetti terzi, nella fattispecie i giornalisti, nei cui confronti trova applicazione il codice deontologico, che intendano eseguire attività di videoripresa e trasmissione delle sedute.
2. I soggetti di cui al primo comma dovranno presentare apposita richiesta, sul modulo appositamente predisposto dal Comune, almeno 48 ore prima la seduta di Consiglio comunale, nella quale dovranno appositamente dichiarare:
 - le generalità di colui che effettua le riprese;
 - le modalità di ripresa;
 - le finalità perseguite;
 - e modalità di diffusione;
 - l'impegno a rispettare il D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale di cui al comma 1) obbliga il soggetto autorizzato a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento e nel D.lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, restando a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. Ai soggetti autorizzati non è consentito, durante le riprese, interferire in alcun modo con i lavori del Consiglio Comunale né esprimere opinioni o commenti durante i dibattiti.

Art.72 – Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati

1. Al fine di garantire la diffusione delle immagini e delle informazioni pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei Consiglieri comunali su argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale.
2. Le telecamere saranno orientate in modo da riprendere solo lo spazio riservato ai Consiglieri Comunali, mentre il pubblico non sarà mai inquadrato o ripreso.



COMUNE DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

3. Ciascun Consigliere comunale, in occasione del proprio intervento, ha diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le registrazioni delle sedute, diffuse tramite web o altro strumento, restano disponibili fino alla successiva seduta di Consiglio Comunale. Successivamente saranno archiviate e conservate dall'Ufficio Segreteria su idonei supporti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 - Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Copia del regolamento deve essere disponibile sul sito internet del Comune.

Art. 74 - Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

Art. 75 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. 18.08.2000, n. 267, allo Statuto Comunale ed alle altre norme vigenti in materia.

Art. 76 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del regolamento stesso.